

**Risposta n. 34/2022**

**OGGETTO:** I test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto del Covid-19, dunque, le relative cessioni prevedendo la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'ente Alfa rappresenta di aver acquistato dal Laboratorio Beta, con ordinativo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 2750 test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%.

Il fornitore in sede di fatturazione ha applicato l'aliquota IVA al 5%, sulla base di quanto riportato nella circolare n. 26 del 2020 che commenta, tra l'altro, la disposizione di cui al n. 1-ter.1, inserito alla Tabella A, parte II-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione individua l'elenco dei prodotti che beneficiano dell'aliquota IVA del 5%.

L'istante chiede che vengano fornite indicazioni circa la corretta aliquota Iva da applicare nel caso in esame, tenuto conto che i beni approvvigionati non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al covid-19.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che all'acquisto dei 2750 test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, debba essere applicata l'aliquota IVA del 22%, in quanto non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al Covid-19.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito del Titolo VI dedicato alle «*Misure fiscali*», ha introdotto con l'articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il predetto articolo prevede che alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente 1-ter.1 che elenca tutti i beni a cui è applicata l'IVA al 5%: *«ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per*

*disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo».*

Considerata la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a 6 decorrere dal 1° gennaio 2021.

Al riguardo, occorre considerare che i test diagnostici in vitro oggetto del quesito in esame non sono espressamente indicati nel descritto elenco.

In merito alla strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19 l'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n.178, stabilisce che *«In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972».*

Sulla base di quanto precede, si ritiene, quindi, che nel caso di specie i test diagnostici in vitro in esame non finalizzati al contrasto del Covid-19, le relative cessioni non rientrano nel regime di esenzione di cui alla citata disposizione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto

**LA DIRETTRICE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**